

Atto costitutivo Società di Promozione Sociale



In data 30/07/2024 a Santa Marina (SA) in località "Midi" si sono riuniti i seguenti Sig.ri

- 1) Scarpitta Antonio nato a Sion (Svizzera) il 10/02/ 1982 residente a Santa Marina (SA) cittadino Italiano codice fiscale - SCRNTN82B10Z133Q
- 2) Pecorelli Nicola nato a Sapri (SA) il 24/09/1980 residente a Santa Marina (SA) cittadino Italiano codice fiscale - PRCNCL80P24I422V
- 3) Giudice Vincenzo nato a Sapri (SA) il 09/10/1997 residente a Santa Marina (SA) cittadino Italiano codice fiscale - GDCVCN97R09I422N
- 4) Giudice Francesco nato a Sapri (SA) il 21/04/1991 residente a Santa Marina (SA) cittadino Italiano codice fiscale - GDCFNC91D21I422B
- 5) Alfano Giovanni nato a Santa Marina (SA) il 07/01/1963 residente a Santa Marina (SA) cittadino Italiano codice fiscale - LFNGNN63A07I253Z
- 6) De Biase Nicola nato a Sapri (SA) il 23/07/1994 residente a Santa Marina (SA) cittadino Italiano codice fiscale - DBSNCL94L23I422H
- 7) Mega Marino nato a Sierre (Svizzera) il 19/08/1972 residente a Santa Marina (SA) cittadino Italiano codice fiscale - MGEMRN72M19Z133E

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1 L'associazione di Promozione Sociale è costituita fra i suddetti comparenti, ai sensi del D.Lgs. 460/97 e successive modifiche, avente la seguente denominazione: A.T.A.S. - Associazione Tradizioni Antiche Santamarinesi – A.P.S.

ART. 2 L'associazione ha sede in Santa Marina (SA) in località "Midi"

ART. 3 L'associazione ha come scopo di promuovere le tradizioni culturali- enogastronomiche e sociali del territorio di ubicazione dell'associazione stessa.

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART. 6 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre.

ART. 7 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato biennale, il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri e nominano a farne parte, procedendo contestualmente all'attribuzione delle cariche, i seguenti signori:

Sig. Giudice Vincenzo - Presidente;

Sig. Scarpitta Antonio - Vice-Presidente;

Sig. Mega Marino - Segretario.

Letto, confermato e sottoscritto

Firme dei costituenti:

Sig. Antonio Scarpitta

Sig. Antonio Scarpitta

Sig. Nicola De Biase

Sig. Vincenzo Giudice

Sig. Antonio Scarpitta

Sig. Antonio Scarpitta

Sig. Antonio Scarpitta

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Vallo della Lucania
Atto registrato il 8-8-25 al r. 624 Serie 3
Esatto L. 207,00

Scarpa Francesca
Coordinatrice F.O. UT Vallo della Lucania
Firma su delega della Diretrice Provinciale
Maria Margherita Anna Mattia

Statuto

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. È costituita, nello spirito delle Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli art. 36 e segg. Del Codice Civile, con sede in Santa Marina (SA) una Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta, denominata "A.T.A.S. - Associazione Tradizione Antiche Santamarinesi - APS" ed operante nei settori idonei alla promozione del territorio di ubicazione dell'Associazione stessa. La sede Legale è individuata in Santa Marina (SA) alla località "Midi" n° snc e la sua durata è illimitata. Il trasferimento, eventuale, della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.

L'associazione "A.T.A.S. -Associazione Tradizione Antiche Santamarinesi-APS", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione ed utilità sociale.

Finalità e attività

Art. 2. L'associazione in particolare persegue finalità culturali e ricreative, nell'ottica di svolgere una attività sociale a favore di associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e delle dignità degli associati.

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: diffusione delle tradizioni enogastronomiche locali, e delle tradizioni socio-culturali, attraverso l'organizzazione di eventi che intendono trasmettere quei valori che altrimenti andrebbero perduti. Le iniziative volte a tale scopo, saranno perlopiù pubbliche manifestazioni, ma per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Soci

Art. 3. Il numero dei soci è illimitato. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro, persone fisiche-giuridiche-Enti no profit, che ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Il mantenimento della qualifica di

socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 4. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde:

- a. per morte;
- b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c. dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata dalla parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

I soci che perdono tale qualità (lettere a-b-c-d) non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Risorse Economiche – Fondo Comune

Art. 5. L'Associazione trae risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati
- b) eredità, donazioni e legati
- c) Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Istituzioni o di Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
- d) Contributi dell'Unione Europea e/o di Organismi Internazionali
- e) Prestazioni di servizi convenzionati
- f) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- g) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi
- h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacolo, feste, gite, ecc
- i) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale

Il fondo comune, costituito (a titolo esemplificativo) da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquistati, non è mai ripartibile fra i soci né durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. Divieto assoluto di distribuzione coinvolge anche gli utili. L'associazione deve reinvestire eventuali avanzi a favore di attività istituzionali.

Esercizio Sociale

Art. 6. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'Assemblea degli associati e dovrà essere approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell'Esercizio.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 7. Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;



d. Collegio Sindacale (facoltativo)

L'Assemblea

Art. 8. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente (Presidente del Consiglio Direttivo) che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

In assenza del Presidente, sarà il Vice Presidente che presiederà l'Assemblea.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio, da parte del Presidente del Consiglio Direttivo, di lettera raccomandata o e-mail o altro mezzo con certezza di avvenuto invio a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto. Se convocata su richiesta degli associati, dovrà pervenire almeno 20 giorni prima.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti presenti. Nelle delibere di approvazione del Rendiconto Economico-finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il rendiconto;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla esclusione dei soci ai sensi dell'art. 11;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto; sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Consiglio Direttivo

Art. 9. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea; esso dura in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta tramite a mezzo avviso affisso nella sede sociale o a mezzo e-mail, o altro mezzo che assicuri l'avvenuto invio, almeno per 10 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 11.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 10. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere



PARCHE DA PULCO
SEDICI/00
Ministero dell'Economia
01005016
00150503
4378-0000
IDENTIFICATIVO
00007185
08/08/2024 11:49:5
WD13Y001
058278735ACE6
01230171810025
0 1 23 017181 002 5



Art. 11. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 12. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Il Collegio Sindacale

Art. 13. Il Collegio, organo facoltativo, ove presente, svolge funzione di controllo economico contabile e vigilanza sul rispetto statutario, è eletto dall'Assemblea ed è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, anche fra i non soci. Resta in carica come il Consiglio Direttivo.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 14. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Clausola Compromissoria

Art. 15. In caso di controversia, l'arbitro non scelto di comune accordo, entro 30 giorni, verrà scelto dal Tribunale di Lagonegro.

Norma finale

Art. 16. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile.